

11mila giornate di solidarietà

sedici giornate di astensione volontaria dal lavoro per ogni dipendente
retribuzione al 60% e fruizione a ore

#1

chi può accedere



aperto a tutti

Lavoratrici e
lavoratori



priorità

Legge 104
Figli portatori di
handicap
Invalidità >60%



sistema proporzionale

accoglimento delle
domande garantito in
proporzione alle
giornate/ore disponibili



ordine cronologico

esaurite le priorità,
richieste accolte in
ordine di arrivo



proporzionalità per azienda

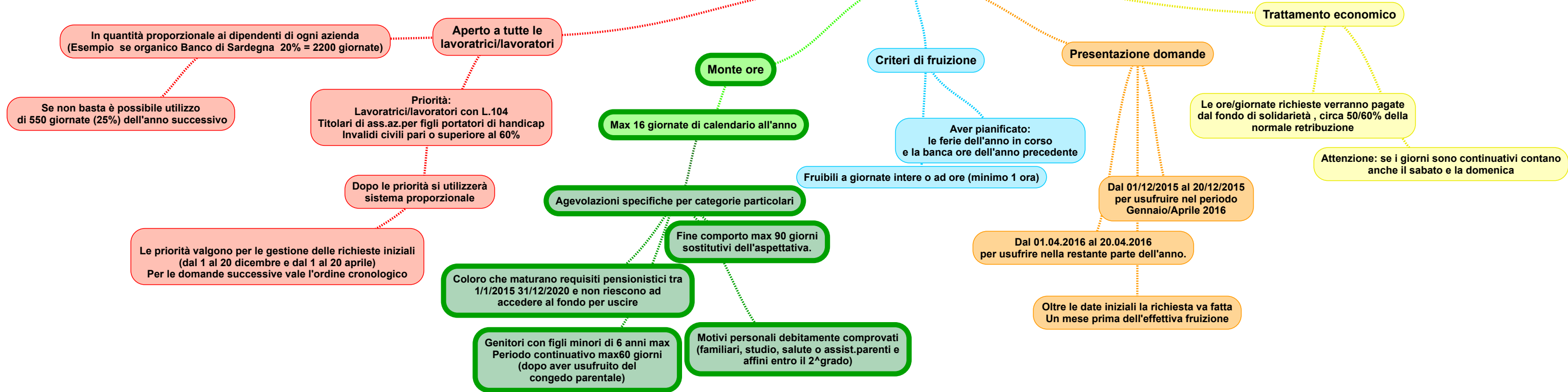
Per ogni azienda
del gruppo, in
proporzione al
numero di
dipendenti



condizione essenziale

avvenuta
pianificazione ferie
anno in corso e banca-
ore anno precedente

Il Bignami delle 11.000 giornate



VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Piano Industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder”.

Verbale di Accordo per l'attuazione dell'Accordo 14.08.2015 del Gruppo Bper in materia di prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà.

Il giorno 12 novembre 2015, a Modena,

l'Azienda Banca popolare dell'Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di Azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Marcello Bongiorno, Silvia Parmeggiani e Barbara Cavani

e le Delegazioni Aziendali e di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

premesso che

- 1) il Piano Industriale 2015 – 2017 del Gruppo Bper (di seguito “Piano”) prevede una solida e sostenibile creazione di valore da distribuire stabilmente ai propri soci;
- 2) il Piano è disegnato per rispondere alle esigenze ed alle istanze degli stakeholders del Gruppo con precise linee di azione fondate sulla qualità e la semplicità;
- 3) in relazione a quanto sopra, in data 12 maggio 2015 è stata trasmessa dal Gruppo Bper alle delegazioni sindacali di Gruppo ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali l'informativa ed il relativo allegato – che qui si richiamano integralmente - con cui si è dato avvio alla procedura sindacale in applicazione dell'art. 17 e 21 CCNL del 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015 con riferimento al Piano industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder” - Conseguenti processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e conseguenti tensioni occupazionali: avvio della procedura di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015;
- 4) con riferimento alla riduzione strutturale dei costi a regime, nella citata informativa sindacale si evidenziava l'obiettivo di riduzione di € 56/mln dei costi del personale dipendente al 2017 rispetto al costo inerziale che sarebbe previsto alla stessa data;
- 5) fra le leve di intervento individuate per la realizzazione dell'obiettivo di cui al punto che precede si faceva riferimento anche all'eventuale ricorso a giornate di solidarietà (anche con l'utilizzo delle prestazioni ordinarie dal Fondo Solidarietà ai sensi art. 5, comma 1, lettera a), p.to 2 del Decreto Interministeriale del 28.7.2014 n. 83486 e s.m.i.);
- 6) la trattativa fra le Parti sulla procedura del Piano Industriale 2015-2017 si è conclusa con l'Accordo sindacale di Gruppo del 14 agosto 2015;

- 7) per quanto riguarda lo strumento della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, l'Accordo di Gruppo all'art. 21 (*Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa*) prevede il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per un ammontare pari a 11.000 giornate nell'anno 2016 e 11.000 giornate nell'anno 2017. A tal fine le Parti hanno concordato di incontrarsi per definire apposita regolamentazione entro il 31 dicembre 2015;
- 8) le Parti hanno condiviso il ricorso alla riduzione/sospensione dell'attività lavorativa da attuarsi, a livello di Gruppo, per gli anni 2016 e 2017, con corrispondente riduzione del trattamento economico, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett.a), punto 2 del D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i., comunque fino a capienza delle risorse economiche disponibili per ciascuna azienda, intendendo valorizzare soluzioni finalizzate a coniugare la riduzione dei costi e la soddisfazione di esigenze personali dei dipendenti;

si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Criteri di fruibilità

Considerati i contenuti del Verbale di Accordo di Gruppo sottoscritto in data 14 agosto 2015, che prevede la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per tutti i dipendenti in servizio di ogni ordine e grado e per un ammontare pari a 11.000 giornate nell'anno 2016 e 11.000 giornate nell'anno 2017, con accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà nel rispetto delle disposizioni normative e comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili, le Parti convengono che l'ammontare complessivo delle giornate come sopra quantificate sia da considerarsi fruibile secondo:

- meccanismi di assegnazione proporzionali del monte giornate complessivo: il complessivo ammontare annuale stabilito a livello di Gruppo verrà ripartito tra tutte le aziende del Gruppo coinvolte nel Piano Industriale 2015/2017 che applicano il CCNL del credito, in maniera proporzionale ai relativi organici alla data del 31 ottobre 2015 per quanto riguarda la dotazione delle giornate riferite all'anno 2016 ed alla data del 31 ottobre 2016 per quanto riguarda la dotazione delle giornate riferite all'anno 2017;
- meccanismi di integrazione nell'arco del biennio: l'eventuale richiesta in eccesso di giornate nell'esercizio 2016 potrà essere coperta andando ad attingere alla dotazione dell'esercizio 2017 con un tetto massimo del 25% sul totale previsto per ciascuna azienda per il 2017; viceversa, laddove il monte giornate dell'anno 2016 non venisse interamente utilizzato, lo stesso andrà a sommarsi alla dotazione aziendale riferita all'esercizio 2017.

Art. 3 – Modalità per l'attivazione della sospensione

Il Personale aderirà allo strumento di sospensione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà utilizzando la procedura prevista nel portale aziendale, con modalità operative definite dalle Parti in coerenza con le previsioni di cui al D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i..

La sospensione verrà realizzata a giornate intere o ad ore, con un minimo di un'ora.

Art. 4 – Ferie, ex festività, banca delle ore

Le Parti ribadiscono anche nel presente Accordo la necessità per il Personale del Gruppo di assicurare la completa fruizione nell'anno di competenza di ferie, ex festività e banca delle ore, nonché il recupero di eventuali arretrati, secondo i criteri stabiliti con Verbale di Accordo di Gruppo del 14 agosto 2015.

Art. 5 - Percorso professionale e valutazione delle prestazioni del lavoratore

L'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà non costituisce ragione tecnico-organizzativa per l'assegnazione ad una diversa unità organizzativa e non penalizzerà il dipendente in tema di percorso professionale e valutazione delle prestazioni.

Art. 6 – Clausola di salvaguardia

Nel caso di impossibilità di recupero delle risorse di cui all'art. 5 lett. a) punto 2 del D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i., le Parti si incontreranno per valutare la sostenibilità del presente Accordo.

Art. 7 – Disposizioni finali

Le Parti si incontreranno entro il mese di aprile 2016 al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Accordo, concordando altresì che i momenti di verifica successivi a tale data, finalizzati a riscontrare l'utilizzo dello strumento in esame ed il conseguente contributo all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi previsto nel Piano Industriale, avverranno a richiesta di una delle Parti.

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE GIORNATE DI SOLIDARIETA'

Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Piano Industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder”.

Verbale di Accordo per la regolamentazione dell'utilizzo delle giornate di solidarietà di cui all'art. 21 Verbale di Accordo di Gruppo 14 agosto 2015.

Il giorno 12 novembre 2015, a Modena,

l'Azienda Banca popolare dell'Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di Azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Marcello Bongiorno, Silvia Parmeggiani e Barbara Cavani

e le Delegazioni Aziendali e di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

premesso che

- 1) il Piano Industriale 2015 – 2017 del Gruppo Bper (di seguito “Piano”) prevede una solida e sostenibile creazione di valore da distribuire stabilmente ai propri soci;
- 2) il Piano è disegnato per rispondere alle esigenze ed alle istanze degli stakeholders del Gruppo con precise linee di azione fondate sulla qualità e la semplicità;
- 3) in relazione a quanto sopra, in data 12 maggio 2015 è stata trasmessa dal Gruppo Bper alle delegazioni sindacali di Gruppo ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali l'informativa ed il relativo allegato – che qui si richiamano integralmente - con cui si è dato avvio alla procedura sindacale in applicazione dell'art. 17 e 21 CCNL del 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015 con riferimento al Piano industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder” - Conseguenti processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e conseguenti tensioni occupazionali: avvio della procedura di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015;
- 4) con riferimento alla riduzione strutturale dei costi a regime, nella citata informativa sindacale si evidenziava l'obiettivo di riduzione di € 56/mln dei costi del personale dipendente al 2017 rispetto al costo inerziale che sarebbe previsto alla stessa data;
- 5) fra le leve di intervento individuate per la realizzazione dell'obiettivo di cui al punto che precede si faceva riferimento anche all'eventuale ricorso a giornate di solidarietà (anche con l'utilizzo delle prestazioni ordinarie dal Fondo Solidarietà ai sensi art. 5, comma 1, lettera a), p.to 2 del Decreto Interministeriale del 28.7.2014 n. 83486 e s.m.i.);
- 6) la trattativa fra le Parti sulla procedura del Piano Industriale 2015-2017 si è conclusa con l'Accordo sindacale di Gruppo del 14 agosto 2015;

- 7) per quanto riguarda lo strumento della riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa, l'Accordo di Gruppo all'art. 21 (*Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa*) prevede il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per un ammontare pari a 11.000 giornate nell'anno 2016 e 11.000 giornate nell'anno 2017. A tal fine le Parti hanno concordato di incontrarsi per definire apposita regolamentazione entro il 31 dicembre 2015;
- 8) le Parti hanno condiviso il ricorso alla riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa da attuarsi, a livello di Gruppo, per gli anni 2016 e 2017, con corrispondente riduzione del trattamento economico, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett.a), punto 2 del D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i., comunque fino a capienza delle risorse economiche disponibili per ciascuna azienda, intendendo valorizzare soluzioni finalizzate a coniugare la riduzione dei costi e la soddisfazione di esigenze personali dei dipendenti;
- 9) le Parti hanno altresì condiviso in pari data un Verbale di Accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per l'attuazione dell'Accordo 14.08.2015 del Gruppo Bper in materia di prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, i cui contenuti si richiamano integralmente.

si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Criteri di fruizione delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore

Le giornate di riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa per il Personale del Gruppo Bper, pari a 11.000 nell'anno 2016 e ad ulteriori 11.000 nell'anno 2017, fruibili anche ad ore nel limite minimo di un'ora, saranno ripartite come di seguito indicato:

- a) nella misura che sarà volontariamente richiesta dagli interessati, fino ad un massimo di 16 giornate per ciascun anno di riferimento, concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio e - per quanto concerne le richieste a giornate intere - comunque mai in apertura o in coda a periodi di ferie/banca delle ore/ex festività di durata continuativa superiore alle 5 giornate lavorative;
- b) per le madri/padri con figli di età inferiore a 6 anni, dopo aver fruito interamente del periodo di astensione per congedo parentale, un periodo continuativo nella misura che sarà volontariamente richiesta con limite massimo di 60 giornate per ciascun anno di riferimento (ulteriormente prorogabili in caso di eccezionali esigenze da valutare con l'Azienda), qualora vi sia la necessità di proseguire nell'assistenza della prole, concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio;
- c) un periodo continuativo nella misura che sarà volontariamente richiesta con limite massimo di 60 giornate per ciascun anno di riferimento (ulteriormente prorogabili in caso di eccezionali esigenze da valutare con l'Azienda), per dipendenti che abbiano motivi personali debitamente comprovati (motivi familiari, di studio, di salute o di assistenza di parenti ed affini entro il secondo grado), concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio;
- d) nella misura massima di 30 giornate per ciascun anno di riferimento - concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio - nei confronti del Personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020 e che - pur avendo optato per aderire alla manovra di Gruppo di cui all'Accordo 14 agosto 2015, Parte B - non potrà cessare dal servizio in quanto risulti già raggiunto il numero massimo definito delle posizioni che potranno accedere al Fondo di Solidarietà secondo quanto previsto dal medesimo Accordo;

- e) nella misura massima di 90 giornate continuative - comunicando all'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste - nei confronti del Personale che si trovi nella condizione di cui all'art. 58 comma 10 CCNL 19 gennaio 2012, come rinnovato dall'Accordo del 31 marzo 2015. Tali giornate sono da intendersi sostitutive dell'aspettativa di cui al medesimo articolo, che sarà pertanto da intendersi ridotta di un pari numero di giornate.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande di sospensione

Il Personale individuato all'art. 2 del presente Verbale di Accordo dovrà presentare la domanda di sospensione dell'attività lavorativa almeno un mese prima dell'effettiva fruizione, salvo casi eccezionali.

Con riferimento alle richieste relative all'anno 2016 le stesse potranno essere presentate comunque a partire dal 1 dicembre 2015, quelle relative all'anno 2017 potranno invece essere presentate a partire dal 1 dicembre 2016.

Art. 4 – Criteri e limiti temporali di accoglimento delle domande

Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa devono intendersi come giornate intere o ad ore, con il limite minimo di un'ora e dovranno essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre 2017. L'Azienda effettuerà una valutazione di congruità rispetto alle esigenze organizzative e produttive delle domande presentate ai sensi dell'art. 2, del presente Accordo.

Dal 1° dicembre 2015 al 20 dicembre 2015 compreso sarà possibile presentare richieste di riduzione/sospensione lavorativa a valere dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016; dal 1° aprile 2016 al 20 aprile 2016 sarà possibile presentare richieste di riduzione/sospensione lavorativa a valere dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016.

Per i periodi di presentazione richieste sopra richiamati (01.12.2015-15.12.2015 e 01.04.2016-15.04.2016) non si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione; tali istanze potranno essere accolte nei limiti massimi di cui all'art. 2 del verbale di Accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà. Nel caso in cui il quantitativo di giornate di riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa richieste in tali periodi superi il plafond aziendale disponibile, si utilizzeranno i seguenti criteri di priorità:

- 1) verranno accolte le istanze presentate da lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n.104/92 o che assistono con continuità- ai sensi e con le tutele di cui alla Legge n.104/92 – un parente con handicap in condizione di gravità o da personale disabile con una percentuale di invalidità pari o superiore al 60%;
- 2) verranno poi accolte le istanze presentate da genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap.

Per le istanze presentate da coloro che non rientrano nelle casistiche di cui ai due punti sopra richiamati si procederà utilizzando un criterio di proporzionale riduzione pro-quota delle richieste di sospensione/riduzione del lavoro, arrotondate per difetto a ore intere.

Le domande presentate successivamente ai due periodi di richiesta sopra richiamati (01.12.2015-20.12.2015 e 01.04.2016-20.04.2016) e riferiti ai relativi periodo di fruizione, laddove vi sia ancora capienza in riferimento all'art.2 del verbale di Accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, verranno accolte tenendo conto dell'ordine cronologico, secondo la data di inserimento nel portale aziendale.

Le previsioni di cui sopra e i periodi di presentazione delle richieste saranno replicati con riferimento all'anno 2017.

Le domande saranno rigettate qualora il richiedente non presenti nel medesimo anno un piano di utilizzo di ferie/ex festività/banca delle ore in linea con quanto definito dalle Parti con Verbale di Accordo di Gruppo del 14 agosto 2015.

Qualora la domanda sia respinta con altra motivazione la stessa verrà gestita dalla Direzione Risorse Umane di Gruppo per verificare gli eventuali elementi ostativi alla concessione, con il fine di ricercare soluzioni che ne consentano l'accoglimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'Azienda.